

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione (1429)

EMENDAMENTI

Art. 10.

10.3000 (già 10.0.1)

COMPAGNONE, MINZOLINI, MILO, BONFRISCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Procedimento legislativo*). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di ele-

zione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché, nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi".

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Autorità amministrative indipendenti nazionali)

1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 98-bis. – Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su mate-

rie di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.

Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte"».

10.5001

CALDEROLI, *relatore*

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, dopo le parole: «117, commi secondo,», sostituire la parola: «lettera» con le seguenti: «lettere e), limitatamente al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ed».

10.5000 (testo 2)

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *relatori*

Al comma 1, capoverso «Art. 70», al quarto comma, dopo le parole: «132, secondo comma», inserire le seguenti: «nonché per la legge di cui all'articolo 81, sesto comma,».

ORDINE DEL GIORNO

G10.236 (già emm. 10.236 e 10.239)

CASSON, D'ADDA

Il Senato,

in riferimento al contenuto dei due emendamenti n. 10.236 e 10.239, aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 29 e dell'articolo 32, comma 2 della Costituzione, tenuto conto che l'emendamento n. 1.1979 approvato dall'Assemblea del Senato il 31 luglio 2014 sostanzialmente coincide con i citati emendamenti ritirati, dal punto di vista della tutela costituzionale e sostanziale,

impegna il Governo:

a dare piena attuazione a quanto deciso dal Senato, in riferimento agli articoli 29 e 32, comma 2 della Costituzione.

EMENDAMENTI

Art. 11.

11.5000

CALDEROLI, FINOCCHIARO, *relatori*

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al terzo comma, la parola; "cinquantamila" è sostituita dalla seguente: "centocinquantamila", ed è aggiunto il seguente periodo: "La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge di iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai Regolamenti parlamentari"; è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di *referendum* popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione"».

11.66 (testo 3)

LO MORO, MIGLIAVACCA, PALERMO, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, PAGLIARI, RUSSO, PEGORER, FORNARO, LAI, GUERRIERI, CUCCA, BORIOLI, BROGLIA, FASIOLO, FILIPPIN, GUERRA, MARTINI, PEGORER, SPILABOTTE, SONEGO, GATTI, MICHELONI, LO GIUDICE, LUCHERINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

"Se la proposta è sottoscritta da almeno duecentocinquantamila elettori, il Parlamento delibera definitivamente sul progetto di legge ordinaria

di iniziativa popolare entro dodici mesi dalla sua presentazione. Se il termine decorre inutilmente ovvero se la proposta è respinta o approvata definitivamente con modificazioni nel suo contenuto precettivo essenziale, essa è sottoposta a referendum se altri cinquecentomila elettori lo richiedono nei tre mesi successivi alla scadenza del termine per la deliberazione definitiva ovvero alla pubblicazione della deliberazione definitiva del Parlamento.

La Corte costituzionale si pronuncia sull'ammissibilità della richiesta e sulla legittimità costituzionale della proposta oggetto del *referendum*.

Se la legge è approvata dal Parlamento con modificazioni, la sua promulgazione è sospesa fino alla scadenza del termine per la richiesta di *referendum* ovvero, in caso di richiesta, fino al giudizio di ammissibilità o fino all'esito della consultazione popolare.

Non si fa luogo a *referendum* se la proposta ha ad oggetto leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali o se comunque comporta minori entrate o maggiori spese a carico della finanza pubblica."».

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Con legge costituzionale sono disciplinati le modalità, i termini e il contenuto del referendum popolare di cui all'articolo 71 della Costituzione, come modificato dall'articolo II della presente legge costituzionale.».

ORDINE DEL GIORNO

G11.94 (già em. 11.94)

BIGNAMI, ORELLANA, Maurizio ROMANI, MESSINA, PEPE

Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge di revisione costituzionale del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL,

premesso che:

l'eguaglianza, la libertà e la partecipazione sono, nella loro misura, principali indicatori del grado di democrazia di una società;

i cittadini da un lato disertano le urne, ma dall'altro partecipano in maniera sempre più intensa alle consultazioni *on line*, segno del bisogno

di una maggiore partecipazione alla vita sociale, che può essere favorita dall'implementazione delle nuove tecnologie;

in molti paesi stranieri dalla Svizzera, al Belgio alla Florida c'è già un ampio ricorso al voto elettronico; nell'unione Europea si utilizza per sottoscrivere le leggi popolari;

impegna il governo:

a sperimentare in maniera progressiva l'utilizzo del voto elettronico nelle consultazioni referendarie.

EMENDAMENTI

Art. 12.

12.35 (testo corretto)

Paolo ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

Al comma 1, capoverso «Art.72», al quarto comma, sopprimere le parole: «che, alla Camera dei deputati, sono».

Art. 15.

15.5000 (testo 2)

CALDEROLI, FINOCCHIARO, *relatori*

Sostituire il primo comma, con il seguente: «È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali» e sostituire il quarto comma con il seguente: «La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della

Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.».

Conseguentemente, all'articolo 38, sopprimere i commi 12 e 13 e, all'articolo 39, sopprimere il comma 6.

15.34 (testo 2)

GATTI, CORSINI, CHITI, DE PETRIS, Mario MAURO, CAMPANELLA, ALBANO, ANITORI, BAROZZINO, BENCINI, BOCCHINO, CAPACCHIONE, CERVellini, COMPAGNONE, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DIRINDIN, GAMBARO, GIACOBBE, LO GIUDICE, Fausto Guilherme LONGO, MASTRANGELI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, MUSSINI, ORELLANA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, STEFANO, TOCCI, TURANO, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 75», al primo comma, sostituire la parola: «ottocentomila» con la seguente: «cinquecentomila».

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 6, sostituire la parola: «quattrocentomila» con la seguente: «duecentocinquantamila».

ORDINE DEL GIORNO

G27.4 (già em. 27.4)

FEDeli, SANTINI, Rita GHEDINI, LO MORO

Il Senato,

considerato che il disegno di legge costituzionale n. 1429 dispone l'abolizione del CNEL;

ritenuta la necessità di favorire comunque il dialogo tra le categorie sociali, così come avviene in tutti gli altri Paesi europei;

impegna il Governo:

a promuovere ogni iniziativa utile per definire e realizzare le forme più idonee di consultazione delle parti sociali.

EMENDAMENTI

Art. 29.

29.15

CROSIO, BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 116 della Costituzione, al comma 1, dopo le parole: "Vallée d'Aoste" sono inserite le seguenti: "e la Provincia interamente montana di Sondrio"».

29.16

BELLOT, BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 116 della Costituzione, al comma 1, dopo le parole: "Vallée d'Aoste" sono inserite le seguenti: "e la Provincia interamente montana di Belluno"».

29.19

CROSIO, BELLOT, BISINELLA, CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 116 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Particolari condizioni di autonomia sono attribuite agli enti di area vasta con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri secondo quanto stabilito con legge approvata da entrambe le Camere"».

Art. 30.

30.5000

FINOCCHIARO, *relatrice*

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, sostituire la lettera s) con la seguente:

«s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente e ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;».

Conseguentemente, al terzo comma, sostituire le parole: «valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici» con le seguenti: «promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici».

30.97 (testo 2)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MUSSINI

Al comma 1, capoverso «Art. 117», secondo comma, lettera s), dopo le parole: «ambiente e ecosistema» inserire le seguenti: «tutela della fauna selvatica,» e dopo le parole: «sulle attività culturali» inserire le seguenti: «, ivi compresi lo spettacolo dal vivo e il cinema».

Art. 33.

33.5000

FINOCCHIARO, *relatrice*

Al comma 1, dopo la parola: «acquisito», inserire le seguenti: «, salvo i casi di motivata urgenza,».

33.6 (testo 2)

SACCONI, SCHIFANI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, TORRISI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 120, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: "leale collaborazione", aggiungere le seguenti: "e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente."».

Art. 38.

38.13 (testo 2)

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *relatori*

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e delle Province autonome di Trento e di Bolzano», con le seguenti: «e della Provincia autonoma di Trento» e sopprimere l'ultimo periodo, nonché il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 39 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori».

38.81

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, DONNO, MONTEVECCHI, LEZZI, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, SCIBONA, LUCIDI, PAGLINI, PUGLIA

Ritirato

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Con legge costituzionale, che determina le modalità di attuazione del referendum di cui all'articolo 138, sono stabiliti i criteri per la separazione del testo in parti omogenee ai fini della predisposizione dei quesiti».

38.5000

FINOCCHIARO, CALDEROLI, *relatori*

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G38.5000

Al comma 11, dopo le parole: «della presente legge costituzionale», inserire le seguenti: «, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 32,».

38.86

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Ritirato

Al comma 11, sopprimere le parole: «sulla base di intese con le medesime regioni e province autonome».

38.88 (testo 2)

ZELLER, PALERMO, LANIECE, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, COTTI, SONEGO, TONINI, RUSSO, ORRÙ, LUMIA, PEGORER, LAI, CUCCA, ANGIONI, FASIOLO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, possono essere attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, con norma di attuazione, previa intesa secondo le previsioni dei rispettivi statuti e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché le suddette Regioni e Province autonome siano in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio».

ORDINE DEL GIORNO

G38.5000 (già em. 38.5000)

CALDEROLI, FINOCCHIARO, *relatori*

Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge costituzionale n. 1429 e connessi,

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative utili per assicurare che i costi e i fabbisogni *standard* siano applicati in tutto il territorio nazionale.

EMENDAMENTI

Art. 39.

39.5000 (testo 2)

CALDEROLI, FINOCCHIARO, *relatori*

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale.».

39.6000

FINOCCHIARO, *relatrice*

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge».
